


| | |
|---|--|
|  | REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA |
| DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI | |
| Servizio sostegno e promozione comparti commercio, terziario e cooperativo | commercio@regione.fvg.it cooperazione@regione.fvg.it tel + 39 040 377 2405 - 040 377 2563 fax + 39 040 377 2446 - 040 377 2562 I - 34132 Trieste, via Trento 2 |

Prot. **0085265/P**

Class. 4 - 8

riferimento: **pr. 0028379/P dd.26/10/14**

allegato

Trieste, **10 novembre 2014**

Al Comune di

Alle Direzioni Centrali

oggetto: Imballaggio ed etichettatura detersivi posti in vendita in un esercizio commerciale – Violazione Reg. CE 1272/2008 e DLgs. 186/2011. Sanzioni.

Con la nota sopra emarginata della Direzione centrale che ci legge per conoscenza, è pervenuto il quesito del Comune in indirizzo concernente l'oggetto, richiedendosi in particolare quale sia l'ente competente all'esercizio delle funzioni sanzionatorie nella materia.

Per quanto di competenza della scrivente Direzione (diritto amministrativo del commercio), la quale si è già espressa su identiche tematiche¹, anche la vendita di prodotti in violazione alla normativa sulle etichettature è assoggettata, quanto a sanzioni, alla legge regionale 1/1984: si ribadisce che trattasi del peculiare aspetto concernente l'attività commerciale.

Per ogni ulteriore profilo attinente le differenti normative, si demanda ogni determinazione alla Direzioni competenti per materia.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE

- dott. Franco MILAN –

firmato digitalmente

Responsabile del procedimento: dott. Paolo Delfabro – Direttore del Servizio
tel: 040 3772405 e.mail: paolo.delfabro@regione.fvg.it
PDf

Responsabile dell'istruttoria: Bracale Riccardo (disciplina del commercio)
tel. 040 3775221 e mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it
RBr

¹ I pareri sono consultabili sul sito:

<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/economia-impresse/commercio-servizi/FOGLIA14/>
Macroarea: Sanzioni; file: Sanzioni etichettatura tessili e conformità prodotti elettrici (18.03.09) e file: Sanzioni per fallace indicazione uso del marchio (L. 350 2003 art. 4 co. 49 bis) - Autorità competente (09.01.14).